



Al Consiglio Regionale  
del Piemonte  
Commissione Statuto

Consultazioni del 15 maggio 2003

Il processo di decentramento avviato nel nostro ordinamento dalla riforma amministrativa del 1997 e confermato dalla revisione costituzionale del 2001 comporta per molti versi (anche con le “correzioni” contenute nelle proposte di modifica costituzionale La Loggia-Bossi) una “*regionalizzazione*” del sistema economico e produttivo.

Questa trasformazione si innesta su almeno due mutamenti più profondi di natura strutturale:

- il primo, di tipo organizzativo, concerne la necessaria destrutturazione (comune a molti Paesi) dell’amministrazione statale e la conseguente rottura dell’unità amministrativa. Nel nostro ordinamento tale destrutturazione si fonda per larga parte sul ruolo delle Regioni, concepito non solo in termini di decentramento amministrativo: esse non sono solo destinatarie di trasferimenti ma protagoniste esse stesse del trasferimento di poteri. Il “*governo del territorio*” (è una delle materie elencate dal terzo comma dell’art. 117 Cost) cui esse sono chiamate esprime nella maniera insieme più sintetica ed analitica il ruolo politico di programmazione rispetto alla innovazione istituzionale;



- il secondo, di tipo sostanziale, riguarda l'interpretazione del ruolo di governo (non solo delle Regioni, ovviamente, ma di tutti gli enti territoriali): non c'è più un unico attore in grado di gestire la complessità sociale di un territorio. Definire ed attuare le politiche pubbliche è un processo articolato cui partecipa (deve partecipare) una molteplicità di attori e le decisioni sono il frutto della capacità di soggetti diversi di interagire, mediare e negoziare. L'introduzione del principio di sussidiarietà (sia verticale che orizzontale) nell'ordinamento costituzionale risponde a tale esigenza come dimostra l'esperienza europea. Nelle aree transfrontaliere e nelle euroregioni, ad esempio, si configurano rapporti in cui non c'è un unico soggetto che somma ogni potere.

In questo contesto il contributo del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alla programmazione regionale sul versante economico può essere importante in diversi settori:

- a) nella realizzazione delle infrastrutture di mercato e cioè delle condizioni di trasparenza che consentono al mercato di funzionare (pubblicità legale e informazione economica);
- b) nella identificazione della vocazione economica di un territorio e nella costruzione delle condizioni di contesto necessarie al suo sviluppo (per esempio nei servizi di rete);
- c) nella aggregazione di operatori privati su progetti (servizi pubblici locali, project financing, privatizzazioni).

Questa possibilità di contribuire allo sviluppo economico si fonda sulla caratterizzazione strutturale e funzionale delle Camere. Sotto il profilo strutturale, infatti, esse rappresentano il sistema e gli interessi delle imprese: il Consiglio, organo di indirizzo delle Camere, è proiezione dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio,



del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti, delle spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse economico della circoscrizione provinciale.

Sotto il profilo funzionale, del resto, il principale compito delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è quello di *“supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese”* (art. 2. comma 1 l.59/1993).

Sia sotto il profilo strutturale che sotto il versante delle funzioni, in altri termini, **le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono costituire una sede di raccordo tra le amministrazioni pubbliche territoriali ed il mondo economico e produttivo.**

Naturalmente tale ruolo delle Camere di commercio deve trovare riconoscimento all'interno della struttura organizzativa attraverso cui prende forma la programmazione regionale e, più al fondo, si delineano i pilastri teorici e costitutivi del governo regionale, cioè nello Statuto regionale.

Più precisamente nello Statuto dovrebbe trovare spazio:

**a) il principio di riconoscimento delle autonomie funzionali.**

In sede di determinazione dei principi fondamentali si dovrebbe recuperare, accanto al principio di sussidiarietà, il principio del riconoscimento e della valorizzazione delle autonomie funzionali, categoria nella quale si collocano le Camere di commercio.

Riteniamo anzi tale passaggio di importanza fondamentale: permetterebbe, tra l'altro, di superare in sede regionale una grave lacuna del testo, riformulato, del Titolo V della Costituzione, ove non si fa cenno a forme di autonomia diverse da quelle territoriali, con ciò sollevando le perplessità della migliore dottrina. Può essere utile precisare, in proposito, che il disegno di legge costituzionale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri prevede invece, in un suo articolo, un esplicito riferimento alle autonomie funzionali.



Naturalmente al riconoscimento di tale principio dovrebbero essere collegati istituti (quali quelli elencati alle lettere successive) attraverso cui esso trovi effettività ed attuazione.

**b) l'attribuzione di un ruolo consultivo e di proposta nel processo di programmazione economica.**

Tale ruolo potrebbe essere concepito in stretto collegamento con il Consiglio e la Giunta regionali. Si potrebbe in tale ottica istituzionalizzare la consultazione delle Camere di commercio e dell'Unioncamere Piemonte in relazione a progetti e disegni di legge in materia economica. Inoltre, l'Unioncamere Piemonte potrebbe svolgere, per conto della Regione, funzioni di monitoraggio sull'andamento dell'economia regionale. Si potrebbe ancora prevedere che l'attuazione di direttive e programmi settoriali e territoriali in materia economica siano delegati alle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

**c) la delegazione delle funzioni amministrative per l'attuazione delle politiche per l'impresa.**

Strettamente collegato al punto precedente è il principio della "normale delegabilità" delle funzioni amministrative per l'attuazione delle politiche per l'impresa. La delegabilità delle funzioni amministrative alle Camere (sia da parte dello Stato che delle Regioni) è stata prevista esplicitamente dalla l. 580/1993 in un'ottica di sinergie virtuose tra amministrazioni territoriali e Camere e sulla strada della realizzazione di maggiore efficienza nell'erogazione di prestazioni al cittadino.

Ci sembra significativo, del resto, il testo dell'art. 6 (Attuazione dell'art. 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative) del disegno di legge La Loggia per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale n. 3/2001, di cui riportiamo un passaggio: "Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive



competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative...sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza... nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nel settore dello sviluppo economico e della gestione dei servizi."

Infatti, sono numerosi i settori nei quali le Camere di commercio possono con piena ragione proporsi come soggetti istituzionali destinatari di deleghe o di trasferimento di funzioni dall'artigianato al commercio, all'internazionalizzazione, agli interventi in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, al monitoraggio ed alla rilevazione statistica di dati economici.

Lo Statuto della Regione potrebbe quindi contenere un chiaro riferimento alle istituzioni del sistema camerale come "partner privilegiati" nell'attuazione delle competenze in materia economica e nell'esercizio delle relative funzioni amministrative.

#### **d) la partecipazione al Consiglio delle autonomie locali.**

Se una logica presiede all'art. 123 Cost. e alla previsione in esso contenuta questa va rinvenuta nel fatto che questa norma diventa, con altre, uno snodo fondamentale dell'attuazione del disegno contenuto nel Titolo V. Ed infatti la previsione del Consiglio delle autonomie locali è stata introdotta con la l.c. 3/2001 e, dunque, va letta nell'ottica del decentramento. Il suo significato profondo è pertanto quello di costituire, a livello regionale, la sede di concertazione delle politiche pubbliche tra gli attori "pubblici" del territorio, tra cui le autonomie funzionali.

#### **e) l'iniziativa legislativa nelle materie di propria competenza.**

Similmente alla funzione assolta dal CNEL a livello nazionale le Camere di commercio, attraverso l'Unioncamere Piemonte, potrebbero contribuire fattivamente allo sviluppo economico del territorio anche in termini progettuali e normativi, mettendo a disposizione l'enorme patrimonio di conoscenze e di esperienze del territorio. L'esercizio dell'iniziativa



legislativa nelle materie di propria competenza (v. Quaderno di studio del Consiglio regionale del Piemonte, “*Verso una fase costituente: la revisione dello statuto regionale*”, Settembre 2001, pag. 55) potrebbe strutturarsi attraverso il suo riconoscimento alle Camere quali autonomie funzionali rappresentate istituzionalmente, per questa funzione, dall'Unioncamere Piemonte. Naturalmente occorrerebbe poi prevedere un meccanismo di snodo dei rapporti con il Consiglio che potrebbe essere rappresentato, similmente a quanto avviene a livello nazionale, dalla giunta regionale che, facendo proprio il disegno di legge lo presenta in Consiglio.